



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472

Indirizzo internet – <http://www.ordinefarmacistifoggia.it>

e-mail: info@ordinefarmacistifoggia.it

pec: ordinefarmacistifg@pec.fofi.it

FOGGIA 20 agosto 2018

A TUTTI GLI ISCRITTI

Indicazioni ministeriali sulla detenzione dei farmaci scaduti

In data 27 giugno u.s. la direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute ha fornito delucidazioni in merito alle sanzioni normate dalla vigente L. 3/2018 art.12 co. 4 che ha modificato l'art 123 del R.D. 1265/1934. La novella operata dalla L.3/2018, che ha introdotto il criterio della "tenuità del fatto", ha previsto la depenalizzazione della detenzione di specialità medicinali scadute, qualora fossero riscontrabili i criteri di modesta quantità di farmaci, modalità di conservazione, ammontare complessivo delle riserve, escludendo così la detenzione per il commercio sanzionabile dall'art. 443 c.p.

Il dicastero ricorda che la competenza finale di applicazione delle sanzioni per ogni specifico caso, spetta agli ordini di vigilanza competenti.

Decreto Dignità

Sulla G.U. n.161, serie generale, del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L. 87/2018 in vigore dal 14 luglio 2018 da poco approvato dalle camere come legge. Tale decreto, denominato "decreto dignità" modifica la disciplina del contratto a termine contenuta negli artt. 19 e segg. Del "Jobs act" Lgs. 81/2015. In particolare il comma 1 del prescritto art. 19 prevede, seconda l'attuale modifica, che nel contratto a termine sia indicata una durata non superiore a 12 mesi; in caso di durata superiore il tempo previsto è di 24 mesi da giustificarsi adeguatamente con criteri oggettivi. Con la modifica dell'art. 21, il contratto a tempo determinato può essere rinnovato esclusivamente per esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività lavorativa. In materia di licenziamenti, l'indennità prevista in caso di ingiustificato motivo è fissata in misura non inferiore ai sei mesi o non superiore alle trentasei mensilità. Tali modifiche non sono ascrivibili ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto.

L'art. 7 introduce nuove metodiche di iper-ammortamento di beni; l'art 11 dispone lo slittamento dello spesometro cioè l'adempimento comunicativo della trasmissione delle fatture emesse e ricevute dei soggetti passivi ad IVA; l'art 12 infine abroga lo splitpayment per i professionisti.

Decreto Mille Proroghe

Nel D.I. 25 luglio 2018 n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", pubblicato su G.U. n.171 del 25 luglio u.s., serie generale, si segnalano le seguenti disposizioni:

- Slittamento al 1 dicembre 2018 per la prescrizione di medicinali veterinari su modello di ricetta elettronica previsto dall'art. 118 del DLgs. 193/2006.
- Proroga la 1 dicembre 2018 per la prescrizione su modello di ricetta elettronica dei mangimi animali medicati normata dall' art.8 del Dlgs. 90/1993
- Utilizzo anche per l'anno 2018 delle risorse finanziarie del SSN accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

Nota Informativa sul medicinale Cetrotide

L'AIFA, in accordo con le autorità regolatorie europee, ha divulgato una nota informativa sull'utilizzo del medicinale Cetrotide, indicato per la prevenzione dell'ovulazione prematura in pazienti sottoposte a stimolazione ovarica controllata seguita da prelievo degli ovociti e da tecniche di riproduzione assistita. Tale nota evidenzia che l'estrazione completa dello stantuffo dalla nuova siringa, nella fase di aspirazione del medicamento, determina la perdita della sterilità e apirogenicità.

Determina AIFA riduzione prezzi specialità medicinali ad uso ospedaliero

Con determina AIFA del 17 luglio u.s. pubblicato su G.U. n.174 del 26 luglio 2018, serie generale, è stata disposta la riduzione del prezzo dei medicinali di titolarità delle aziende non adempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera. Questa determina prevede la riduzione del prezzo in un termine e in una percentuale tale da pareggiare la somma corrispettiva all'importo non versato, incrementato del 20%.

IL PRESIDENTE

Dr. Salvatore Alfonso Beverè